



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n. 2 del 07/01/2021

Oggetto: Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti

IL SINDACO

VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:

- 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ",

- 2) che " è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

VISTI il comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 07.07.2016;

VISTI gli artt. 50, 54 e 7/bis del D Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno ed inderogabile adottare ogni misura utile per prevenire ed eliminare pericoli di igiene e sanità pubblica, per ridurre le produzione di rifiuti indifferenziati e continuare con maggiore intensità l'attività della raccolta differenziata nel territorio Comunale;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

Al fine di contrastare comportamenti che sono causa di degrado cittadino,

ORDINA

- **Agli utenti domestici** il divieto assoluto di esposizione, mediante corda, dei sacchetti e dei contenitori dei rifiuti dai prospetti dei fabbricati (balconi, terrazze etc.) ad altezza d'uomo, lasciando penzolare anche i ganci vuoti, nonché la collocazione di contenitori e sacchetti su recinzioni o sui prospetti di abitazioni (salvo che contestualmente al passaggio degli operatori addetti alla raccolta);
- **Ai titolari di esercizi commerciali**, artigianali e di pubblici esercizi adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori ambulanti, di porre in essere misure idonee ad eliminare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli avventori provvedendo, inoltre, a rimuovere costantemente e prima della chiusura giornaliera, ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette, etc.) lasciato a terra dagli avventori stessi nell'area antistante il proprio esercizio commerciale.
- **A tutti gli utenti:**
 - a. l'esposizione dei contenitori dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera ordinata e secondo le normali condizioni di cura e di pulizia igienico-sanitaria, nella fascia oraria e nelle giornate stabilite

- nel calendario di raccolta, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico ed in luogo accessibile ai mezzi di raccolta, senza intralci alla circolazione stradale o pedonale;
- b. i contenitori dei rifiuti dovranno essere ritirati prima possibile, dopo il completamento delle operazioni quotidiane di raccolta e di svuotamento da parte del Gestore del Servizio.
 - c. è fatto **divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento.**
 - d. è fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica F.O.R.S.U. (umido).
 - e. è fatto divieto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dai Regolamenti Comunali, dall'Art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da€ 25,00 a€ 500,00), salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che per le attività commerciali, artigianali ed imprese di ogni genere l'importo delle sanzioni è raddoppiato. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicabili con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale, le altre Forze di Polizia e l'Azienda Sanitaria, della vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti nonché dalla L. 210/2008.

Il Messo Comunale per la notifica ai titolari di tutte le attività produttive presenti nel territorio, nonché la notifica agli Enti preposti al controllo.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si potrà presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 7 Gennaio 2021

IL SINDACO

f. to Avv. Giuseppe Verga

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*